



## ALLEGATO A

### Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa

FORNITURA DI N. 10 AUTOBUS CON ALIMENTAZIONE METANO CNG, NUOVI DI FABBRICA, DI ULTIMA GENERAZIONE, DI CLASSE II A PIANALE RIBASSATO SECONDO LA DIRETTIVA 2007/46 CE, DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 17.800 mm E 18.750 mm E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN FULL SERVICE

Pagina

1 di 15

Ediz. 01/2022

CIG 9430028149  
CUP F70J22000000006

**ALLEGATO A**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PARTE AMMINISTRATIVA**

Settembre 2022

<b>SOCIETA' APPALTANTE:</b> .....	<b>3</b>
<b>PREMESSE:</b> .....	<b>3</b>
<b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>3</b>
<b>1. Definizioni</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Normative di riferimento</b> .....	<b>3</b>
<b>3. Oggetto dell'appalto e importo a base d'asta</b> .....	<b>3</b>
<b>4. Termini di consegna della fornitura</b> .....	<b>4</b>
<b>5. Durata del contratto di manutenzione full service</b> .....	<b>5</b>
<b>6. Importo contrattuale</b> .....	<b>5</b>
<b>7. Finanziamento</b> .....	<b>5</b>
<b>8. Clausola di revisione prezzi (art. 106, c 1 lett. a), del D.Lgs 50/2016)</b> .....	<b>5</b>
<b>9. Fatturazione e pagamenti</b> .....	<b>6</b>
<b>10. Anticipazione</b> .....	<b>7</b>
<b>11. Garanzie</b> .....	<b>7</b>
<b>12. Varianti – Determinazione nuovi prezzi</b> .....	<b>9</b>
<b>13. Penali – Risoluzione del contratto</b> .....	<b>9</b>
<b>14. Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari</b> .....	<b>9</b>
<b>15. Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario</b> .....	<b>10</b>
<b>16. Risoluzione e recesso dal contratto</b> .....	<b>10</b>
<b>17. Accordo bonario e Definizione delle controversie</b> .....	<b>11</b>
<b>18. Personale, ambiente e sicurezza</b> .....	<b>11</b>
<b>19. Trattamento dei dati personali</b> .....	<b>12</b>
<b>20. Clausola di Riservatezza:</b> .....	<b>12</b>
<b>21. Sistemi di videosorveglianza</b> .....	<b>12</b>
<b>22. Divieto di cessione del contratto – subappalto</b> .....	<b>13</b>
<b>23. Codice Etico e di comportamento</b> .....	<b>13</b>
<b>24. Rispetto del PROTOCOLLO DI LEGALITA' – Clausole risolutive espresse</b> .....	<b>13</b>
<b>25. Spese contrattuali</b> .....	<b>14</b>

### **SOCIETÀ APPALTANTE:**

Società Vicentina Trasporti a r.l. – viale Milano 78 – 36100 Vicenza tel. 0444223111 e-mail: svt@svt.vi.it – pec : svt@legalmail.it – sito: www.svt.vi.it, codice fiscale e partita IVA 03419220243, di seguito denominata SVT Srl.

### **PREMESSE:**

La Società Vicentina Trasporti a r.l. è l'azienda affidataria del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano nel bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Vicenza, ad essa affidatogli con il regime dell' "in house providing" dall'Ente di Governo del TPL giusto contratto di servizio sottoscritto in data 29/09/2017 e in particolare gestisce i seguenti bacini:

- 1) Servizio Urbano e suburbano del Comune di Vicenza
  - 2) Servizio Extraurbano di Vicenza e Urbano di Bassano del Grappa, Recoaro Terme e Valdagno
- Per l'esercizio del servizio di TPL SVT si avvale anche di ditte esterne alle quali SUB-AFFIDA parte del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, ai sensi dell'art. 26 della L.R. Veneto n. 25 del 30 ottobre 1998 assegnando in uso ai sub-affidatari gli autobus necessari al servizio di TPL.

Con il presente appalto SVT intende appaltare a terzi le attività di seguito descritte

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1. Definizioni**

Nel testo del presente Capitolato Speciale d'Appalto:

- il termine "Stazione Appaltante" o "SVT" o "Committente" designa la Società Vicentina Trasporti a r.l.
- il termine "Fornitore" o "Aggiudicatario" designa la ditta aggiudicataria dell'appalto.

### **2. Normative di riferimento**

L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre a quelle stabilite nel presente capitolato e negli altri documenti di gara, tra cui si ricordano in particolare:

- D.Lgs. n. 50/2016 – codice degli appalti
- D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006" per le parti non abrogate
- tutte la normativa relativa alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie
- D.Lgs. n. 81/2008 – sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro
- Legge 120 Legge 11 settembre 2020 "Decreto Semplificazioni".
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

### **3. Oggetto dell'appalto e importo a base d'asta**

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di n. 10 autobus di linea appartenenti alla Classe II di cui alla direttiva 2007/46 CE, a tre assi, a pianale ribassato, di lunghezza compresa tra 17.800 mm e 18.750 mm, alimentazione a metano allo stato gassoso CNG, dotati di impianto di climatizzazione

integrale, da adibire al servizio pubblico di linea per l'area interurbana e relativo contratto di manutenzione full service.

L'appalto è costituito da un unico lotto trattandosi di acquisto di un'unica flotta di beni omogenei.

L'importo a base d'appalto è determinato come segue:

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<b>Fornitura di n.10 autobus</b> con alimentazione metano CNG, nuovi di fabbrica, di ultima generazione, di classe II a pianale ribassato secondo la direttiva 2007/46 CE, di lunghezza compresa tra 17.800 mm e 18.750 mm	34121100-2 (autobus pubblici)	P	€ 4.200.000,00
2	<b>Servizio di manutenzione assicurata full service</b> dei n. 10 autobus per il periodo di 9 anni (considerando una percorrenza media/bus/anno di 50.000 km)	50113200-2 (servizi di manutenzione di autobus)	S	€ 1.575.000,00
A) <b>Importo totale soggetto a ribasso</b>				€ 5.775.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso per il servizio di manutenzione assicurata full service				€ 6.000,00
A) + B) <b>Importo complessivo a base di gara</b>				€ 5.781.000,00

L'importo dell'appalto soggetto a ribasso, pari a € 5.775.000,00 è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 6.000,00 per la prestazione secondaria riferita al servizio di manutenzione assicurata full service, mentre è pari a € 0,00 (euro zero) per la prestazione principale riferita alla fornitura di autobus.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice il valore massimo stimato dell'appalto, tenuto conto di tutte le opzioni previste nei documenti di gara (modifiche ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016) ammonta ad € 5.941.000,00 comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa, così determinato:

Importo complessivo a base di gara (iva esclusa) (inclusi OO.SS. non soggetti a ribasso)	Art. 106 c.1 lett. a (iva esclusa)	Valore globale stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016) (iva esclusa)
€ 5.781.000,00	€ 160.000,00	€ 5.941.000,00

L'importo contrattuale sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti dall'Aggiudicatario mediante compilazione del Modulo di offerta in sede di gara, che costituiscono i prezzi contrattuali.

#### 4. Termini di consegna della fornitura

Il termine di consegna per la fornitura degli autobus è fissato in 240 giorni di calendario naturali e consecutivi (o minor termine offerto) come previsto all'art. 19 del Capitolato tecnico Organizzativo – Allegato B.

SVT si riserva di dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza nelle more della formale stipula del contratto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020 (Decreto semplificazioni).

#### **5. Durata del contratto di manutenzione full service**

Per ciascuno dei veicoli oggetto di fornitura il Fornitore dovrà fornire al Cliente il servizio di manutenzione full service per la durata di 9 anni decorrenti dalla data di consegna di ogni singolo veicolo come indicato all'art. 18 VERIFICA DI ACCETTAZIONE/CONSEGNA del Capitolato Tecnico Organizzativo - Allegato B, ovvero fino al raggiungimento del chilometraggio massimo previsto di 450.000 km, con le modalità indicate nel Regolamento del servizio di manutenzione in full service affidato al Fornitore – Allegato O e relative schede tecniche, nonché secondo le migliorie offerte in gara.

Il contratto scadrà al raggiungimento di uno dei due termini (durata o chilometraggio) che scadrà per primo.

Il servizio di manutenzione assicurata "full service" è vincolante per l'Aggiudicatario per 9 anni dalla data di consegna, come descritto nel Regolamento di manutenzione in full service – Allegato O, mentre SVT si riserva di non assegnare integralmente o parzialmente il servizio di manutenzione assicurata full-service alla scadenza del 5° anno qualora non risultasse conveniente per SVT la sua prosecuzione e di comunicare la disdetta con PEC almeno tre mesi prima della scadenza del quinto anno.

#### **6. Importo contrattuale**

L'importo contrattuale sarà determinato sulla base dell'importo complessivo offerto dall'Aggiudicatario mediante compilazione del Modulo di offerta in sede di gara.

I prezzi unitari offerti costituiranno i prezzi contrattuali. Essi s'intendono onnicomprensivi e compensativi di ogni onere connesso e accessorio previsto e specificato nel disciplinare e in tutta la documentazione di gara.

#### **7. Finanziamento**

**L'acquisto dei veicoli è finanziato per € 3.077.483,00 nell'ambito delle risorse del Piano nazionale degli investimenti complementari** finalizzati ad integrare, con risorse nazionali, gli investimenti del P.N.R.R. approvato con D.L. n. 59 del 06/05/2021, assegnate alla Regione Veneto con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 315 del 02/08/2021 e ripartite con la DGR Veneto n. 1652 del 29/11/2021

Nel caso in cui SVT non riesca a beneficiare, anche solo parzialmente, del finanziamento previsto per cause imputabili al Fornitore, oltre all'escussione della cauzione definitiva il Fornitore sarà tenuto a risarcire i maggiori danni cagionati a SVT.

#### **8. Clausola di revisione prezzi (art. 106, c 1 lett. a), del D.Lgs 50/2016)**

##### **FORNITURA**

Considerata l'esistenza del termine di completamento della fornitura espresso, il prezzo unitario complessivo offerto per ciascuno dei 10 autobus oggetto di fornitura, si intende fisso ed invariabile e non è prevista alcuna revisione dei prezzi.

### MANUTENZIONE FULL SERVICE

Il prezzo unitario €/km offerto per le attività di manutenzione full-service potrà essere aggiornato annualmente, in aumento o diminuzione, in seguito a richiesta scritta da parte del fornitore o di SVT, in base al 80% della variazione dell'indice generale ISTAT F.O.I. (indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi).

Sarà tenuta in considerazione la variazione riferita al mese di aggiudicazione del contratto.

L'adeguamento del prezzo sarà riconosciuto solo dal mese successivo a quello di presentazione della domanda che dovrà pervenire tramite pec .

## **9. Fatturazione e pagamenti**

### FORNITURA

Il Fornitore potrà emettere fattura (una fattura per ciascun veicolo) solo dopo l'emissione del collaudo di accettazione con esito positivo.

Il pagamento avverrà in un'unica soluzione a fronte di presentazione, nei termini stabiliti, di regolare fattura mediante b.b. 60 g.g. d.f.f.m. .

Il Cliente potrà legittimamente sospendere il pagamento degli autobus qualora, per fatto imputabile al Fornitore o per documentate cause di forza maggiore, gli autobus consegnati non conseguano l'immatricolazione; di detta legittima sospensione di pagamento il Cliente darà informazione al Fornitore. Il Cliente pagherà l'importo di cui trattasi entro i sessanta giorni successivi al venir meno della causa che ostava all'immatricolazione e, in tale evenienza, non dovrà corrispondere interessi moratori - né qualsiasi altro importo comunque denominato - per il legittimo differimento del pagamento.

Nel caso in cui il Collaudo di accettazione sia stato superato con riserva, il Cliente tratterrà dal pagamento il 5% dell'importo dovuto, regolandolo entro i sessanta giorni successivi allo scioglimento della riserva, al netto delle penali eventualmente addebitate.

Ritardi di pagamento giustificati da ritardi nell'immatricolazione non dipendenti dal Cliente non daranno luogo all'applicazione di interessi moratori.

Rimane salva ed impregiudicata la facoltà del Cliente di sospendere i pagamenti per giusta causa e/o di opporre l'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 Codice civile.

### MANUTENZIONE FULL SERVICE

Le fatture dovranno essere emesse con **cadenza semestrale posticipata** previa comunicazione scritta di SVT dell'importo da fatturare, calcolato considerando il chilometraggio dei mezzi rilevato nell'ultimo giorno del mese del semestre di riferimento e il prezzo unitario chilometrico offerto.

Sulle fatture devono essere obbligatoriamente riportati i seguenti dati:

- codice C.I.G.
- codice CUP
- descrizione, quantità, prezzo unitario
- la dicitura "operazione con scissione dei pagamenti – art. 17-ter DPR 633/72"
- codice univoco T04ZHR3 per la fatturazione elettronica

oltre ad eventuali ulteriori indicazioni necessarie in relazione alla fonte di finanziamento pubblico.

Le fatture non conformi verranno respinte alla Ditta per le correzioni del caso e non saranno pagate sino all'avvenuta regolarizzazione.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato tramite bonifico bancario a 60 gg d.f.f.m previo accertamento della regolarità e correttezza della prestazione e previa verifica della regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e della verifica Inadempimenti di cui all'art. 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 per i pagamenti di importo superiore a 5mila euro.

Sull'importo delle prestazioni eseguite **per la manutenzione assicurata full service** verrà applicata la ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. Le ritenute possono essere svincolate con il rilascio del certificato di collaudo finale/regolare esecuzione, previa acquisizione della regolarità contributiva (DURC).

## **10. Anticipazione**

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, e s.m.i., sul valore della fornitura oggetto del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, per un importo non superiore al 20 per cento del prezzo della fornitura e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, da corrispondere su richiesta dell'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 Settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 Settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

## **11. Garanzie**

A garanzie degli impegni contrattuali assunti, l'impresa aggiudicataria dovrà prestare le seguenti garanzie:

**11.1 : Garanzia definitiva fornitura autobus pari al 10% dell'importo della fornitura**

**11.2 : Garanzia per il Full Service pari al 10% dell'importo della manutenzione full-service per i 9 anni**

con le modalità e le condizioni di seguito indicate.

**Tutte le garanzie sopra descritte** (definitiva, per il full service):

1. dovranno essere costituite mediante fideiussione bancaria o assicurativa emesse da istituti bancari o assicurativi all'uopo autorizzati a operare in Italia o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del

- d.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.
2. dovranno contenere la previsione della rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Cliente;
  3. Il Fornitore si impegna a reintegrare la cauzione quando venga parzialmente escussa.

### **11.1 : Garanzia definitiva fornitura autobus**

A garanzia delle obbligazioni che verranno assunte, l'Impresa aggiudicataria dovrà prestare una **garanzia definitiva di importo pari al 10% dell'importo complessivo** offerto per la **solà fornitura degli autobus** ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e con le modalità e nei termini di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016

La garanzia definitiva copre il risarcimento dei danni, anche per perdita di finanziamenti pubblici derivanti da ritardi nelle consegne oltre i tempi indicati e/o malfunzionamenti dei veicoli che non ne consentano l'utilizzazione totale o parziale in servizio.

La garanzia definitiva riferita alla fornitura sarà progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto come segue :

- il 60% (sessantapercento) sarà svincolato all'esito positivo del "collaudo di esercizio", se superato senza riserve. Qualora la verifica venga superata con riserva, verrà svincolato il 30% della cauzione e, solo dopo lo scioglimento delle riserve di verifica, il rimanente 30%;
- il restante 40% (quarantapercento) all'esito positivo del "collaudo definitivo", in quote proporzionali al numero di veicoli che supereranno progressivamente il collaudo (da effettuarsi alla scadenza del periodo della garanzia di base, come stabilito all'art. 23-5.4 del Capitolato Tecnico Organizzativo-Allegato B).

Qualora l'impresa aggiudicataria non prestasse la garanzia definitiva entro i termini sopra indicati, ovvero prestasse una garanzia non conforme a quanto richiesto nel presente articolo, SVT avrà facoltà di revocare l'aggiudicazione per fatto e colpa dell'Impresa, con conseguente incameramento dell'intera garanzia provvisoria a titolo di penale e salva la risarcibilità del danno ulteriore, e correlativa facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

### **11.2 : Garanzia per il Full Service**

Ai fini dello svincolo della garanzia definitiva, l'impresa Aggiudicataria sarà tenuta a prestare, in aggiunta alla garanzia definitiva, un'ulteriore garanzia a copertura dell'adempimento degli obblighi derivanti dal Servizio di Manutenzione Full Service "Garanzia per il Full Service". La Garanzia per il Full service dovrà essere prestata prima dell'immatricolazione e dovrà avere durata/validità pari al periodo intercorrente tra la data di immatricolazione e il nono anno oppure fino ad una percorrenza complessiva del veicolo pari a km. 450.000, se questa percorrenza viene raggiunta prima della scadenza.

Tale garanzia dovrà essere di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo dovuto al fornitore per il Servizio di manutenzione Full Service per l'intero periodo di durata del full service.

La Garanzia per il Full Service copre il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni riferite al Servizio di Manutenzione Full Service e cessa di avere effetto alla data del collaudo di fine full service. La predetta Garanzia Full Service viene svincolata progressivamente, nel limite massimo

dell'80% (ottantapercento) dell'iniziale importo garantito con periodicità annuale, fermo restando che l'importo residuo del 20% verrà svincolato all'esito positivo del "collaudo di fine Full Service " .

## **12. Varianti – Determinazione nuovi prezzi**

Eventuali modifiche o varianti al contratto potranno essere ammesse esclusivamente entro i limiti e alle condizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto non saranno riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto di SVT.

## **13. Penali – Risoluzione del contratto**

In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali saranno applicate le penalità previste nei documenti di gara, fatto salvo sempre il risarcimento del maggior danno subito.

Nel caso di prolungati o ingiustificati ritardi, la Stazione Appaltante si riserva, previa formale contestazione all'Impresa, di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 4 del codice dei contratti pubblici.

L'importo massimo delle penali applicabili per ritardo è innalzato al 20% dell'importo contrattuale in deroga all'art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 come previsto dall'art. 50, comma 2, del D.L. 77/2021 per gli investimenti finanziati con risorse PNRR e PNC.

Nel caso in cui l'importo totale delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale, SVT si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

### Modalità di applicazione delle penali:

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione d'inadempimento allo scopo di consentire all'Aggiudicatario l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, si procederà ad addebitare la penale.

La penale sarà detratta dal pagamento delle fatture e/o da altro titolo di credito e/o dalla cauzione direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

S.V.T. si riserva di addebitare all'Aggiudicatario l'eventuale maggior danno subito oltre alle penali predette.

### Esecuzione d'ufficio:

S.V.T. si riserva di provvedere al Servizio a mezzo di altra ditta, qualora le inadempienze contrattuali dell'Aggiudicatario costituiscano impedimento al regolare svolgimento delle attività di S.V.T. con conseguente addebito all'Aggiudicatario degli eventuali maggiori oneri, delle penali previste, ferma restando la possibilità per SVT di risolvere il contratto per inadempimento.

## **14. Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Fornitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ha l'obbligo di comunicare a SVT gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati

entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il codice CIG da inserire in ogni fattura e transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è quello indicato nel frontespizio

### **15. Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario**

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, con particolare riguardo agli articoli 30 e 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il Fornitore si impegna altresì ad osservare tutte le norme e prescrizione dei contratti collettivi, delle leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori.

Il Fornitore assume piena responsabilità sulle attività oggetto del presente appalto nonché sulla sicurezza in esercizio dei mezzi forniti e mantenuti. Il Fornitore dovrà adottare, durante l'esecuzione del contratto, tutte le necessarie precauzioni e i provvedimenti necessari o anche solo opportuni per evitare il verificarsi di infortuni o danni alle persone o alle cose.

Qualunque danno a persone e/o cose, guasto o sottrazione di materiali e oggetti di proprietà di SVT o di terzi, causato dal personale del Fornitore, sarà a carico del Fornitore stesso il quale dovrà di conseguenza provvedere al risarcimento e/o al ripristino.

Il Fornitore assume la piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dei veicoli al funzionamento cui sono destinati e della qualità e rispondenza dei materiali impiegati

Il Fornitore sarà considerato responsabile della custodia dei propri mezzi o attrezzature utilizzati per l'esecuzione del contratto, in relazione ai quali SVT non assume alcuna responsabilità in caso di furto o manomissione.

Il Fornitore sarà il solo ed unico responsabile per infortunio o danno a persone o cose, sia del Fornitore stesso, sia di SVT che si dovessero verificare durante l'esecuzione dei lavori o comunque per conseguenza degli stessi.

### **16. Risoluzione e recesso dal contratto**

SVT si riserva la facoltà di **risolvere** il contratto ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del c.c., con preavviso di 15 giorni mediante PEC, senza necessità di diffida o di messa in mora, al verificarsi di uno qualunque dei seguenti eventi:

- a) al raggiungimento del 10% dell'importo contrattuale per applicazione di penali;
- b) dopo la terza lettera di richiamo;
- c) in caso di subappalto non autorizzato;

- d) in caso di violazioni alle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali ed alla prevenzione infortuni dei dipendenti;
- e) al ricorrere di una delle altre condizioni per le quali norme di legge o di Capitolato prevedano la risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto SVT provvederà all'incameramento della garanzia definitiva, rilasciata dall'Appaltatore a garanzia degli obblighi contrattuali, e/o titoli di credito ancora sospesi e si riserva la facoltà di agire legalmente per il risarcimento di eventuali danni anche economici subiti.

S.V.T. si riserva la facoltà di **recedere** unilateralmente dal contratto nei seguenti casi:

- revoca o mancato rinnovo dei contratti di servizio per l'esercizio del TPL in essere con uno o più degli Enti pubblici affidanti;
- modifiche sostanziali della compagine societaria derivanti da atti di trasformazione quali, fusioni, cessioni di ramo d'azienda, ecc..

Il recesso sarà comunicato all'Appaltatore mediante PEC contenente il motivo del recesso, con preavviso di almeno 15 giorni. Non è previsto alcun corrispettivo per il recesso.

#### **17. Accordo bonario e Definizione delle controversie**

Nel caso in cui l'appaltatore iscriva riserve sui documenti contabili le stesse potranno essere risolte con la procedura di Accordo Bonario ai sensi dell'art. 206 del D.lgs 50/2016.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra SVT e l'Aggiudicatario in ordine alle prestazioni oggetto del presente Capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

#### **18. Personale, ambiente e sicurezza**

L'Aggiudicatario è responsabile, ai sensi dell'art. 2049 CC, della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che da essi possano derivare.

L'appaltatore è tenuto ad osservare rigorosamente tutte le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, salute, sicurezza del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e in seguito a relativa analisi effettuata, i rischi legati all'attività di manutenzione full service sono quelli indicati nel DUVRI ricognitivo - Allegato M, messo a disposizione dell'operatore economico per la partecipazione alla gara.

Resta inteso che il DUVRI potrà essere aggiornato dallo stesso Committente, anche su proposta del Fornitore, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio.

In tal senso il Fornitore è tenuto, nell'esecuzione del servizio, all'attuazione delle ulteriori o diverse prescrizioni derivanti dall'aggiornamento del DUVRI.

E' fatto obbligo al fornitore di cooperare con SVT nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto nonché di coordinare con SVT gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, in particolare in tutti i casi in cui vi sia un intervento congiunto di lavoratori di SVT e del fornitore. Qualsiasi mancanza sarà segnalata agli organi preposti in materia.

Le gravi o ripetute violazioni degli obblighi di cui ai precedenti capoversi da parte della Ditta, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'Aggiudicatario, prima della stipula e dell'avvio del contratto, dovrà fornire a SVT Srl tutta la documentazione necessaria al fine di permettergli di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento all'art. 26 indicata nel documento di gara denominato "Adempimenti in materia di sicurezza - Allegato N".

### **19. Trattamento dei dati personali**

Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata – SVT srl di Vicenza, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, attualmente nella persona di Simone Vicentini, reperibile a questo indirizzo: SVT s.r.l. di Vicenza, Viale Milano 78, 36100 Vicenza Telefono: 0444223111 E-mail : svt@svt.vi.it, PEC: svt@legalmail.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab srl soc. unipersonale, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza - Telefono: +39.333.800.800.8, e-mail: info@ipslab.it, PEC: pec@pec.ipslab.it.

I dati raccolti saranno trattati, in base a quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa.

Successivamente all'operatore economico individuato verrà fornita l'informativa completa ai sensi del Reg. UE 679/2016, al termine della procedura i dati conferiti saranno conservati secondo termini di legge.

Tutti i documenti, i dati tecnici, i dati identificativi, le informazioni e quant'altro consegnato al soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto, diverso da SVT, ed elaborati dallo stesso, rivestono carattere di riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà di SVT.

Qualora nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto il soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto dovesse acquisire/trattare dati personali di soggetti terzi, il trattamento degli stessi dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle misure tecniche e organizzative previste dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016.

### **20. Clausola di Riservatezza:**

Tutti i documenti, i dati tecnici, i dati identificativi, le informazioni e quant'altro consegnato al soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto, diverso da SVT, ed elaborati dallo stesso, rivestono carattere di riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà di SVT.

Nello svolgimento dell'attività contrattualizzate, il Fornitore dovrà trattare i dati personali di soggetti terzi mettendo in atto ogni tipo di misura tecnica organizzativa idonea a garantire un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati, così come indicate dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016. Il Fornitore è responsabile dell'eventuale violazione dei dati di soggetti terzi e sarà obbligato a risarcire il danno materiale o immateriale causato sia ad SVT che ai soggetti terzi interessati dalla violazione delle norme del Regolamento UE 679/2016.

### **21. Sistemi di videosorveglianza**

Si informa che:

- le sedi di Svt e gli autobus SVT sono dotati di impianti di videosorveglianza di cui SVT si è dotata per ragioni di carattere organizzativo, produttivo e di sicurezza sul lavoro ovvero di tutela del patrimonio aziendale.

-Il regolamento per la gestione degli impianti di videosorveglianza fissa e mobile è pubblicato sul sito internet di SVT al seguente link:

<https://www.svt.vi.it/sites/default/files/trasparenza/regolamento-videosorveglianza-20200924.pdf>

A tutela di azioni di rivalsa l'Aggiudicatario dovrà pertanto a sua volta dotarsi di accordo con le rappresentanze sindacali che consenta l'uso dei sistemi di videosorveglianza sui luoghi di lavoro. In mancanza l'Aggiudicatario dovrà dotarsi di autorizzazione all'uso degli impianti audiovisivi presso l'Ispettorato Territoriale di Lavoro di competenza a sensi della legge 300 del 20 maggio 1970.

## **22. Divieto di cessione del contratto – subappalto**

E' vietata la cessione del contratto.

Il Fornitore è tenuto a eseguire in proprio il contratto e ne rimane unica responsabile.

Il subappalto è ammesso, secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, purché, ai sensi del comma 4 dell'articolo stesso, all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato le parti di servizio che intende subappaltare.

Esso è ammesso, comunque, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Il subappalto non autorizzato è causa di risoluzione contrattuale di diritto ex art. 1456 c.c.

Ai sensi dell'art. 2 del "Protocollo di legalità" la stazione appaltante non autorizzerà l'appaltatore a stipulare contratto di subappalto a favore delle imprese partecipanti alla medesima gara e non risultate aggiudicatarie.

## **23. Codice Etico e di comportamento**

Al presente affidamento si applica altresì il Codice Etico e di Comportamento approvato da SVT in data 26/03/2021, in conformità al D.Lgs. 231/2001 e alla Legge 190/2012, quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile/scaricabile sul sito istituzionale [www.svt.vi.it](http://www.svt.vi.it) alla sezione Amministrazione Trasparente / Disposizioni generali / Atti generali.

L'affidatario è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice etico e di comportamento di SVT, pena la risoluzione del contratto e l'eventuale risarcimento del danno patito da SVT.

## **24. Rispetto del PROTOCOLLO DI LEGALITA' – Clausole risolutive espresse**

1. Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recepito da SVT in data 26/03/2021, e pubblicato sul sito istituzionale di SVT al seguente link <https://www.svt.vi.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-corruzione>

2. L'appaltatore si impegna e si obbliga a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione de Veneto, in data 17 settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

3. Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, "comunicazioni e/o informazioni interdittive" di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, una penale a titolo di liquidazione forfettaria nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. Le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. A) del "Protocollo di legalità" [trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, fornitura e/ o trasporto terra e materiali inerti, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, forniture con posa in opera e noli a caldo, servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e alloggiamento di personale, fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.], una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, "informazione interdittiva" di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura

5. L'appaltatore, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, si impegna e si obbliga a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna e si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui sopra."

6. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

7. La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

## **25. Spese contrattuali**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al contratto, sono ad esclusivo carico del Fornitore. Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con firma digitale secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

SVT srl  
Il Direttore generale

Il presente “CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO” viene sottoscritto digitalmente in segno di accettazione dal concorrente e restituito quale parte integrante della documentazione di gara.

Firma digitale per accettazione dell’impresa